

ORDINANZA COPIA N. 361 del 30-12-2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- lo stato di emergenza è stato successivamente più volte prorogato, da ultimo con
 Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, fino al 31 marzo 2022;
- in base alle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e alle ordinanze emesse dal Ministro della Salute, ad oggi, si applicano alla Regione Molise le misure previste per la zona bianca;
 - nell'ipotesi di zona bianca non è previsto alcun limite agli spostamenti ed i bar e ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche alla sera ed al chiuso;

Considerato che:

- in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nelle riunioni del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021 e del 29/12/2021, pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, adottare ulteriori misure per contrastare la diffusione dell'epidemia;
- l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nei giorni immediatamente successivi alle festività di Natale e S. Stefano, desta seria preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche mediante l'attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

CONSIDERATO altresì che, per tali ragioni, si rende specialmente necessario ridurre ulteriormente le occasioni di assembramento e, quindi, di circolazione del virus in contesti a maggiore rischio, tenuto conto delle abitudini di incontro in locali e luoghi pubblici che tradizionalmente si verificano in concomitanza con il Capodanno;

VISTO il D.L. 24/12/2021 n. 221;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 88170 del 29/12/2021;

VISTA la legge n. 225/1992;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 31/01/2021 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto;
- 2) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto obbligo agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, pub, circoli privati e assimilati di chiusura alle ore 20.00:
- 3) per lo stesso periodo (31/12/2021 06/01/2022), dalle ore 20,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo è vietata a tutte le tipologie di attività la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione ed il consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- 4) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto divieto di organizzare e svolgere feste con eventi danzanti in tutti gli esercizi pubblici;
- 5) tutti gli esercizi dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di distanziamento, igiene e contenimento della diffusione del Covid-19;
- 6) al fine di evitare il formarsi di assembramenti, è fatto divieto di stazionamento e di sosta all'esterno e in prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati

DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è, altresì, comunicato:

- alla Prefettura di Campobasso;
- al Presidente della Regione Molise,
- all'ASREM,
- al Commissariato di Polizia di Termoli
- -al Comando Compagnia Carabinieri di Termoli,
- -al Comando Guardia di Finanza di Termoli,
- -al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

IL SINDACO F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli, IL SINDACO FRANCESCO ROBERTI